

*[Handwritten signature]*

Riasicurazione e la Compagnia di Roma

Il Direttore generale riferisce che l'articolo 11 (comma 1°) dei trattati di riasicurazione fra l'I.N.A. e le Società "Unione Italiana di Riasicurazione" e "Compagnia di Roma" dispone quanto segue:

"L'Istituto invierà all'Unione (o alla Corona) trimestralmente il riepilogo di tutte le partite industriali riflettenti la riasicurazione avvenuta".

Il successivo art. 12 stabilisce che per le quote che l'Unione (o la Corona) riasicurerà presso l'Istituto si seguiranno le stesse norme tenute nei riguardi delle riasicurazioni passive dell'Istituto.

In pratica, da ambo le parti, si è finora preferito, per semplicità amministrativa, inviare gli stessi riepiloghi annualmente anziché trimestralmente.

Perché le Società sopra indicate hanno ora fatto esplicita richiesta scritta di modificare in tal senso il trattato, il Direttore generale, ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. 29 aprile 1923, n° 966, propone